

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Andrea Serrao

IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il 25/11/2013 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FRASSINETO PO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30
DEL 15/11/2013

Sessione straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Reintroduzione della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013 (art. 5 comma 4 quater D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013).

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Avv. Andrea Serrao	Sindaco	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Anna Maria Moretti	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere		x
Daniele Mantoan	Consigliere	x	
Angelo Rotella	Consigliere	x	
Grazia Monaco	Consigliere	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Rosalia Cammarata	Consigliere	x	
Fabio Beccuti	Consigliere		x
Giovanni Garrone	Consigliere		x
Giampiero Gillone	Consigliere	x	
Giovanni Chiarenza	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Avv. Andrea Serrao

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 19 del 12/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015;

Premesso altresì che l'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10 commi 2 e 2-bis del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Che in ottemperanza della normativa vigente il Comune di Frassineto Po aveva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/07/2013 il Piano Finanziario relativo alla Tares e con deliberazione C.C. n. 26 del 28/09/2013 il Regolamento Tares;

Preso atto altresì che il governo, con il DDL di stabilità per il 2014 ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l'articolo 5 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, fermo restando l'applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili di 0,30/mq. a favore dello Stato;

Richiamato l'art. 8 comma 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in legge n. 124/2013, il quale ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti di cui al D.Lgs. 507/1993, stabilendo con deliberazione del C.C. assunta in deroga all'art 42 D.Lgs. 267/2000:

- i costi del servizio e le relative tariffe
- la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tassa devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall'art. 5 comma 4 quater D.L. n. 102/2013 può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU come per gli anni precedenti, atteso che tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e dell'azione amministrativa, in quanto evita di istituire un tributo destinato ad essere applicato per un solo anno;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione C.C. 30/10/1995 n. 44, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il prospetto riportato come allegato a) contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2013 in € 222.702,00;

Considerato che:

- secondo la Corte dei Conti Lombardia dopo l'approvazione del bilancio di previsione gli enti non possono più modificare le tariffe dei tributi locali, anche se ancora si è in pendenza di termini di legge, salvo che non si provveda alla riapprovazione del bilancio stesso. Tale conclusione non è stata invece condivisa dal Ministero dell'Economia che, con la risoluzione n. 3/Df del 16/06/2011 ritenne possibile la modifica delle tariffe dei tributi collegando alla stessa la necessaria variazione di bilancio;
- l'art. 5 commi 1 e 4-quater del D.L. 102/2013 stabiliscono che le possibili scelte alternative alla TARES 'classica' offerte dalle medesime disposizioni devono essere effettuate mediante norma regolamentare o apposito provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del medesimo decreto per l'approvazione del bilancio di previsione. La fissazione esplicita di tale termine potrebbe interpretarsi come un rafforzativo della volontà del legislatore di creare una deroga alla regola generale. In alternativa la stessa appare del tutto pleonastica, poiché il termine sarebbe già previsto dalle disposizioni dell'art. 1 comma 169 legge 296/2006 e art. 53 legge 388/2000;
- lo spostamento del termine previsto dall'art. 193 D.Lgs. 267/2000 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal 30/09/2013 al 30/11/2013, contenuti nell'art. 12-bis D.L. 93/2013, consente agli enti entro la stessa data di operare variazioni alle aliquote ed alle tariffe dei tributi locali nell'ambito delle operazioni di riequilibrio di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 legge 296/2006, così come previsto dall'art. 1 comma 444 legge 228/2012. Tale possibilità, che presuppone tuttavia la dichiarazione della sussistenza di uno squilibrio di bilancio, potrebbe permettere ai comuni che hanno già deliberato le tariffe TARES di apportare modifiche alle stesse.

Ritenuto comunque opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, assicurare per l'esercizio 2013 l'integrale copertura dei costi del servizio, come già accaduto negli anni passati, comprensivo dell'addizionale ex ECA;

Vista la deliberazione della G.C. n.15 in data 26/02/2011 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011, rimaste invariate per l'anno 2012;

Preso atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2012 è stato pari al 100% come risulta dal rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 22/04/2013;

Verificato che i costi di gestione del servizio risultano leggermente più elevati per l'anno 2013 e pertanto, effettuati gli opportuni conteggi, si è valutato che l'obiettivo di copertura del 100% possa essere raggiunto con un aumento delle tariffe del 7% applicato in maniera indifferenziata per tutte le categorie di utenze;

Visto il prospetto allegato sotto la lettera b) relativo alla determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013;

Dopo ampio dibattito che vede l'intervento di diversi Consiglieri di maggioranza e di minoranza, in particolare il sig. Giampiero Gillone, Capogruppo di minoranza, richiede chiarimenti al Sindaco ed al Segretario comunale circa le motivazioni della reintroduzione della TARSU; il Sindaco invita l'Assessore competente sen. Angelo Muzio a fornire risposta al Consigliere Gillone. Il sen. Angelo Muzio ricorda ai presenti l'iter legislativo dell'introduzione della TARES, le tempistiche dei pagamenti già fissate in precedenza dal Consiglio Comunale, la situazione venutasi a creare a

seguito della facoltà di reintroduzione della TARSU di cui all'art. 4 comma 4 ter D.L. 102/2013 come convertito dalla legge 124/2013. Il sen. Muzio prosegue evidenziando ai presenti, se non ancora chiaro, che con il mantenimento della TARES tanti cittadini pagherebbero di più (nuclei numerosi) con gravi problemi sociali e comunque con la TARSU la spesa complessiva ammissibile a tassazione (costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) è inferiore al piano finanziario TARES comprensivo di servizi indifferenziati, costo che viene addebitato al bilancio comunale senza nessun aumento della fiscalità locale.

Il Consigliere Gillone precisa che la decisione in merito è difficoltosa, non disapprova il ritorno a TARSU ma non ne comprende la ratio, per cui si asterrà dal voto;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7. del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale delle entrate tributarie;

Dato atto che il Segretario comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Gillone e Chiarenza) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di applicare per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 5 comma 4-quater del D.L. 31/08/2013 n. 102 (convertito in legge n. 124/2013), la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011).
- 2) Di approvare, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera a) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 222.770,00 dando atto che sono compresi nei costi del servizio anche quelli relativi allo spazzamento e lavaggio delle strade, in attuazione dell'art. 1 comma 7 del D.L. 27/12/ 2000 n. 392, convertito in legge 28/02/2001 n. 26.
- 3) Di stabilire nel 100% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 2, corrispondente ad entrate complessive per € 222.770,00 e dando atto che il gettito della tassa è comprensivo dell'addizionale ex ECA.
- 4) Di dare atto che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 30/10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Di approvare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale.
- 6) Di stabilire la sospensione delle rate di pagamento TARES scadenti il 16/12/2013.
- 7) Di considerare i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 come acconti su quanto dovuto a titolo di tassa smaltimento rifiuti.
- 8) Di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5 comma 4-quater D.L. n. 102/2013, fissando altresì il termine per il pagamento del saldo al 16/12/2013.
- 9) Di dare atto che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all'articolo 14 comma 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.
- 10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Comune di FRASSINETO PO

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO
ESERCIZIO 2013

Ris. - Cap.	ENTRATE	Importo
	Tassa smaltimento rifiuti	217.102,00
	Agevolazioni tassa smaltimento rifiuti	
	Altre entrate correlate	5.668,00
	TOTALE ENTRATE	222.770,00

Int. - Cap.	SPESE	Importo
	<i>Personale e oneri contributivi</i>	
	Personale addetto Ufficio Tributi	2.000,00
	Personale addetto al servizio smaltimento rifiuti	14.250,00
	<i>Acquisto di beni e materiale di consumo</i>	
	<i>Prestazioni di servizi</i>	
	Spese di raccolta e di smaltimento rifiuti	196.120,00
	Compenso al concessionario per la riscossione della tassa	2.000,00
	Costi amministrativi e di gestione vari	8.400,00
	<i>Trasferimenti (int. 05)</i>	
	Rimborsi tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborsi raccolta differenziata	
	<i>Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)</i>	
	Interessi passivi su mutui	
	<i>Imposte e tasse (int. 07)</i>	
	IRAP	
	<i>Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)</i>	
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	222.770,00

Rapporto di copertura delle spese = 100%

COMUNE DI FRASSINETO PO

Piazza del Municipio 6 – 15040 Frassineto Po – Tel. 0142 482413

C.F. 82001150067 – P.IVA 00868210063

Allegato b) deliberazione C.C. 15/11/2013 n. 30

TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013

1	Abitazioni private, garage, cantine, ripostigli, solai, case rurali, vani ammobiliati, affittacamere, posti macchina coperti e scoperti, ecc.	1,55
2	Uffici pubblici, ospedali, ambulatori, sedi di associazioni, convitti e collegi, caserme, sedi circoli privati e ricreativi, studi e uffici professionali, uffici in genere destinati ad attività economiche, aziende di credito e assicurative, imprese di gestione esattoriale	2,12
3	Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane nonché destinate a servizi di igiene alla persona, spogliatoi annessi a impianti sportivi, palestre, scuole di danza, parrucchieri e affini, lavanderie e affini, banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso, ecc.	3,28
4	Attività alberghiere, ospizi e ricoveri per anziani, conventi, laboratori ed ambulatori di analisi mediche, ambulatori veterinari, teatri, cinema, sale da ballo e discoteche, sale da gioco, spettacoli all'aperto, ecc.	2,30
5	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili con i relativi magazzini, ecc.	6,48
6	Negozi e banchi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, locali adibiti a laboratori di gastronomia, pasticceria, pasticci, panetterie, gelaterie, ecc.	6,48
7	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, tavole calde con relativi dehors, mense, ecc.	7,99
8	Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse pubbliche che e private, magazzini generali e di deposito e custodia, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e scoperti, campeggi, posteggi fissi privati, ecc.	2,49
9	Sedi di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro, ecc.	2,15
10	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili, istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero, aree scoperte costituenti aree di servizio per attività di distribuzione di carburanti, ecc.	0,50